

Spett.le
Comune di Campi Bisenzio
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

E p.c Spett.le
Sistema Tramviario Firenze
sistematramviario@pec.comune.fi.it

OGGETTO: PAU EX D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS E L.R. 10/2010 ART. 73-BIS, "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRAMVIARIA 4.2 - TRATTA LE PIAGGE-CAMPI BISENZIO ED OPERE CONNESSE", UBICATA NEI COMUNI DI FIRENZE E CAMPI BISENZIO (FI). PROPONENTE: COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO. RICHIESTA DI PARERI E CONTRIBUTI TECNICI ISTRUTTORI.

Con riferimento alla vostra comunicazione del 10/06/2024 e alla precedente corrispondenza nella quale vi chiedevamo gli elaborati grafici di dettaglio dei manufatti relazionati ai ns. elettrodotti per la verifica di compatibilità del D.M. 449 del 21 Marzo 1988; secondo gli elaborati da voi forniti e che riportiamo in allegato vi comunichiamo quanto segue:

- Interferenza 1: Linea a 132 kV: "Osmanoro – Peretola" n° 404 – C. 8-9 – Distanza verticale compatibile con quanto previsto dal DM 449/88. Non è indicata la distanza orizzontale tra sostegno e binari. E' richiesta un'integrazione.
- Interferenza 2: Linea a 132 kV: "Osmanoro – Peretola" n° 404 – C. 4-5 – Distanza verticale compatibile con quanto previsto dal DM 449/88.
- Interferenza 3: E' riferita alla richiesta di interramento proposta dall'impresa C.M.B. Non valutabile. Vi segnaliamo che al momento non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale in merito.
- Interferenza 4: Linea a 132 kV: "Casellina – S. Cresci" n° 491 – C. 46-47 – Distanza verticale compatibile con quanto previsto dal DM 449/88.
- Interferenza 5: Linea a 380 kV: "Casellina - Calenzano" n° 337 – C. 45-46 – Distanza verticale compatibile con quanto previsto dal DM 449/88.
- Interferenza 6: Linea a 132 kV: "Casellina – S. Cresci" n° 491 – C. 50-1DT – Distanza verticale compatibile con quanto previsto dal DM 449/88

Sarà compito delle autorità competenti, Comune di Firenze e Comune di Campi Bisenzio, stabilire se le attività che dovranno essere realizzate, sono soggette o meno alla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, al DPCM dell'8 luglio 2003 e al D.M. del 29 maggio 2008 e, di conseguenza, concedere o non concedere l'autorizzazione alle medesime.

Precisiamo che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- I terreni attraversati dalle linee sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

- Eventuali piantumazioni di essenze arboree non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni.
- L'eventuale installazione di torri, lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 55° C) ed all'art. 83 del D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008.
- Eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge.
- Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con l'elettrodotto.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, Sig. Roberto Casini (e-mail: roberto.casini@terna.it - cel. 328.0513340), competente della gestione dell'elettrodotto sopra citato, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Vogliamo, infine, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 e 380.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

Unità Impianti Firenze
Il Responsabile
(A. Sciorpes)

All.: c.s.

DTCNR/UFI – SM/rc